

QUESITI

LUCIA PARLATO

La giustizia riparativa e due nodi da sciogliere: il mancato avviso sull'accesso ai programmi e l'impugnabilità del diniego al loro avvio

In seguito alla creazione di stretti nessi tra giustizia riparativa e procedimento penale, a opera della “riforma Cartabia”, sono emerse molte questioni interpretative. Tra queste, due hanno assunto una posizione centrale, nel contesto di una fitta evoluzione giurisprudenziale.

La prima riguarda l'informativa sul possibile avvio dei programmi riparativi. Deve essere fornita dall'autorità giudiziaria in coincidenza con numerosi atti del procedimento, ma le conseguenze della sua carenza non sono chiare.

La seconda questione attiene alla configurabilità di strumenti per impugnare il rigetto dell'autorità giudiziaria rispetto alla richiesta dell'accusato di accedere ai menzionati programmi. Il tema non è stato affrontato dal legislatore ed è attualmente discusso.

Le due problematiche, al di là delle loro specificità tecniche, coinvolgono aspetti fondamentali inerenti alla giustizia riparativa in ambito penale.

Restorative Justice and Two Issues to Be Resolved: The Lacking Notice on Access to Programmes and the Appealability of Refusal to Allow Them

After the so-called “Cartabia reform” established a close connection between restorative justice and criminal proceedings, several interpretative questions emerged. Two of them reached a central position, in the frame of case-law intensive evolution.

The first point concerns information on possibilities to participate in restorative justice programmes. It should be provided by judicial authority in the context of many procedural activities, however the consequence of the lack of such information is not clear.

The second point pertains to the availability of instruments, in order to challenge the judicial rejection of defendant's request to access the mentioned programmes. The problem was not faced by the legislator and its solution is currently under debate.

Beyond their specific and technical aspects, both points involve key issues related to restorative justice in criminal matters.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La mancanza dell'avviso sul possibile accesso ai programmi di giustizia riparativa. - 2.1. La tesi che sminuisce le finalità dell'avvertimento e le conseguenze della sua carenza. - 2.2. Gli argomenti per riconoscere all'informativa valore difensivo e sanzionarne l'omissione. - 2.3. Le prospettate censure dell'art. 420-*quater* c.p.p. e l'*obiter dictum* del giudice delle leggi. - 3. Quali strumenti a fronte del negato invio delle parti al Centro di giustizia riparativa? - 3.1. L'indirizzo che esclude in radice l'impugnabilità del diniego. - 3.2. La soluzione mediana incentrata sulla sola procedibilità a querela rimettibile. - 3.3. Le recenti aperture verso un'impugnabilità generalizzata. - 3.4. In attesa di risposte dalle Sezioni unite. - 4. Tre ordini di riflessioni conclusive. - 4.1. Quali confini tra i programmi di giustizia riparativa e le attività procedurali a essi correlate? - 4.2. L'azionabilità delle posizioni soggettive spettanti a vittime e persone indicate come autori del reato. - 4.3. L'irragionevolezza di scelte tendenti a “processualizzare” le sole ipotesi di procedibilità a querela suscettibile di remissione.

1. *Premessa.* La giustizia riparativa rappresenta senz'altro un'opzione innovativa nel contesto del procedimento penale. Limitata in passato soprattutto al

settore minorile e al momento esecutivo, è stata prevista in maniera più estesa solo in seguito alla “riforma Cartabia”¹. Com’è risultato chiaro sin dall’indomani del citato intervento normativo, la materia – aprendo prospettive inedite – richiede particolare cura da parte dell’interprete.

A fronte delle novità introdotte, il quadro dei principi costituzionali non manca di originare sinergie e bilanciamenti ancora da verificare e ponderare. Inoltre, i non semplici raccordi tra *restorative justice* e percorso processuale² rendono impegnativa la sperimentazione dell’istituto.

Il giovane percorso ermeneutico ha già sollecitato un lavoro intenso, da parte della giurisprudenza e della dottrina, che si spinge ora al di là delle incertezze tipiche della prima lettura: i tempi cominciano a essere maturi per riflessioni più profonde. È adesso che si vanno delineando le coordinate del fenomeno e si sedimentano i suoi elementi essenziali.

Anche quando si incentrano sul versante tecnico e sono a prima vista circoscritti, i quesiti che emergono fanno i conti con ambiguità di fondo riguardanti le scelte di sistema. Tralasciando una serie più ampia e variegata di interrogativi, ci si concentrerà di seguito su due di essi che, più di altri, hanno attirato l’attenzione e, ad oggi, sono in attesa di prese di posizione più stabili e risolutive.

Il primo nodo da sciogliere concerne gli avvisi sulla possibilità di accedere a un programma riparativo e la conseguenza della loro eventuale mancanza. Quest’ambito è stato lambito da una questione di legittimità costituzionale che – sollevata d’ufficio in relazione a un istituto peculiare, ossia l’assenza

¹ Ci si riferisce al d.lgs. n. 150 del 2022, emanato in seguito alla L. n. 134 del 2021. Al riguardo, tra gli altri, AA.VV., *La giustizia riparativa*, a cura di V. Bonini, 2024, Torino, *passim*; BONINI, *Giustizia riparativa e impugnazioni*, in AA.VV., *La nuova fisionomia delle impugnazioni*, a cura di Parlato, Torino, 2024, p. 79 ss.; BOUCHARD, FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, 2025; FIORENTIN, *Giustizia riparativa: prospettive e crisi di una riforma che attende ancora Godot*, in *Sist. pen.*, 8 aprile 2025; MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, in *Sist. pen.*, 27 febbraio 2023; PARLATO, *La giustizia riparativa: i nuovi e molteplici incroci con il rito penale*, in AA.VV., *Riforma Cartabia*, a cura di Castromuovo, Donini, Mancuso, Varraso, Milano, 2023, p. 268 ss.; PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino, 2025, *passim*; PRESUTTI, *Porte aperte al paradigma riparativo nella l. 27 settembre 2021, n. 134 di riforma della giustizia penale*, in *Sist. pen.*, 20 luglio 2022; EAD., *La giustizia riparativa alla prova del giusto processo penale*, *ivi*, 27 giugno 2023.

² PARLATO, *Verso un dialogo tra giustizia riparativa e penale? Bisognerà “mediare”*, in www.giustiziainsieme.it, 4 luglio 2022.

dell'imputato, e dichiarata non fondata³ – ha interessato anche prospettive più ampie.

Il secondo quesito riguarda l'impugnabilità, o meno, della decisione giudiziaria che impedisca l'“invio” di un caso verso lo svolgimento del programma in discorso. Il problema, di recente, è stato oggetto di un'ordinanza di rimessione alle Sezioni unite, chiamate a risolvere un articolato contrasto interpretativo.

Mentre la giurisprudenza sta affrontando questo duplice fronte di incertezze, alla ricerca di punti fermi, è agevole constatare come – al di là di una possibile valutazione iniziale – gli specifici problemi segnalati coinvolgano in realtà i passaggi più cruciali della discussione in corso sull'argomento. L'impressione che si ricava, pertanto, è quella di trovarsi di fronte a un importante “giro di boa”. Il che suggerisce di ripercorrere le tappe fondamentali del dibattito svolto sin qui, per provare a individuare i fattori di maggiore rilievo e ricercare possibili soluzioni.

I dubbi che accomunano i due versanti ora indicati ruotano attorno a un nucleo più generale di criticità da risolvere, inerenti all'accesso ai programmi riparativi e ai loro effetti. Occorre domandarsi, tra le altre cose, se la previsione normativa dei programmi stessi implichi il sorgere di posizioni soggettive che debbano risultare in qualche modo “azionabili”.

Più precisamente, al centro delle risposte di cui si è attualmente alla ricerca si pone il valore da attribuire in sede processuale agli esiti riparativi che possono essere eventualmente raggiunti. Valore che è ritenuto di volta in volta trascurabile oppure influente, rispetto alla giustizia penale, a seconda delle impostazioni adottate.

Questo aspetto cruciale ricorre puntualmente in ogni passaggio dell'analisi da svolgere, perciò può essere utile anticipare brevemente sin d'ora, per evitare ripetizioni, che il procedimento riparativo – pur essendo un sistema «autonomo, di natura non giurisdizionale e facoltativo – può nondimeno produrre effetti sostanziali in sede penale», favorevoli alla persona sottoposta all'accertamento penale: in particolare, attraverso il riconoscimento di una circostanza attenuante, *ex art. 62, co. 1, n. 6 c.p.*; grazie a una specifica valutazione in seno alla commisurazione della pena *ex art. 133 c.p.*; tramite la sospensione condizionale *ex art. 163, co. 4 c.p.*; oltre che, com'è più palese,

³ Corte cost., 24 luglio 2025, n. 128.

con la remissione automatica della querela, prevista dall'art. 152 c.p. per i reati a procedibilità condizionata per i quali la querela stessa sia revocabile. L'interrogativo di fondo è se tali effetti sostanziali – al di là del più evidente impatto riservato a questi ultimi reati – siano idonei o meno a costituire un obiettivo il cui perseguimento, rientrando nel raggio dell'esercizio del diritto di difesa, vada garantito con strumenti adeguati ai sensi dell'art. 24 e 111 Cost.⁴

2. La mancanza dell'avviso sul possibile accesso ai programmi di giustizia riparativa. Secondo il sistema coniato dalla “disciplina organica” introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la fuoriuscita di un “caso” dal procedimento penale – verso la sede extragiudiziale dei programmi di giustizia riparativa – postula come antecedente un'informativa che renda consapevoli gli interessati delle possibili scelte da mettere in atto.

Numerosi avvisi sono disseminati lungo l'intero corso del rito penale. Senza con ciò voler svalutare il peso delle ulteriori vocazioni della giustizia riparativa (tra cui lo scopo di pacificazione sociale), va detto che tali avvisi sono previsti con tanta generosità e ridondanza da determinare quasi una “sproporzione” rispetto alle molto più ridotte conseguenze immediate che possono in concreto influire sugli sbocchi processuali, ove i programmi in questione si concludano con esito riparativo⁵. Conseguenze che, come accennato all'inizio, sono più “tangibili” solo per i reati procedibili a querela, grazie a una forma di remissione automatica della stessa, ex art. 152 c.p.⁶.

La consapevolezza del legislatore rispetto alla rilevanza degli avvisi risulta evidente di fronte all'insistenza e ripetitività con le quali sono previsti, ma anche dinanzi alla prontezza con cui si è inteso rimediare rispetto a un'omissione del testo normativo emersa all'indomani della “riforma Cartabia”. Una lacuna relativa all'instaurazione del giudizio immediato, in particolare, è stata presto colmata in sede di “correttivi” dal d.lgs. 31/2024⁷. Fermo restando che, come

⁴ Cfr. Trib. Grosseto, 2 maggio 2024, nn. 152 e 163, in *www.giurisprudenzapenale.com*, di cui si dirà più ampiamente in seguito.

⁵ PRESUTTI, *Porte aperte al paradigma riparativo*, cit.

⁶ V. per tutti CINGARI, *Giustizia riparativa e commisurazione della pena criminale*, in AA.VV., *La giustizia riparativa*, a cura di Bonini, Torino, 2024, pp. 241 ss., 244 ss.

⁷ Ci si riferisce alla modifica e integrazione dell'art. 456 c.p.p., alla luce del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, al fine di “sanare i difetti di coordinamento” relativi alla disciplina del decreto di giudizio immediato: v. Relazione illustrativa allo schema del decreto legislativo menzionato.

si dirà, altre simili carenze sono state da ultimo individuate dalla giurisprudenza di merito.

Al di là di ipotesi specifiche in cui vanno rivolti ai familiari, all'esercente della responsabilità genitoriale, al tutore o all'amministratore di sostegno, ai sensi dell'art. 121 c.p., gli avvisi hanno come destinatarie la vittima, ai sensi dell'art. 90-*bis* 1. c.p.p., e la persona indicata come autore del reato. Sono questi ultimi due soggetti quelli che devono essere posti a conoscenza della facoltà di accedere ai percorsi riparativi, mentre le altre persone legittimate a far parte di tali percorsi non sono titolari di uno stesso diritto di essere informati.

D'altronde, gli avvisi sono prodromici alla raccolta del consenso dei due menzionati soggetti, determinante ai fini dell'avvio del programma riparativo. Rispetto alle loro manifestazioni di volontà, libere e consapevoli – che sono immancabili per l'innescò dell'incontro “mediativo” – le informative senz'altro rappresentano una forma di “promozione”. Indirizzate ai potenziali interessati, infatti, le comunicazioni forniscono notizie su modalità e garanzie inerenti al programma stesso, tutelando il diritto di conoscere anzitempo il regime che lo regola.

A parte l'avvertimento previsto in via generale e diretto alla sola vittima «in senso riparativo», di cui al citato art. 90-*bis* 1. c.p.p., esiste una pluralità di avvisi più puntualmente indicati per specifici momenti procedurali. Tra una moltitudine di possibili esempi, è degno di nota – anche per l'impatto deflativo in cui il legislatore di certo ha confidato – il dato positivo inserito tra le pieghe della disciplina del «patteggiamento» nel corso delle indagini preliminari, ossia nell'art. 447 c.p.p., oltre che quello previsto nell'art. 464-*bis* c.p.p. in relazione alla «messa alla prova». Il terreno dei riti premiali, del resto, è tra i più esposti all'innesto della giustizia riparativa. Infatti, vero è che la premialità processuale corrisponde a una “rinuncia” alle garanzie proprie del giudizio penale e che non presuppone necessariamente un “incontro” tra accusato e offeso o collettività (incontro che è il nucleo centrale dei programmi riparativi)⁸. Ma è vero anche che un intreccio tra i due percorsi, premiale e riparativo, risulta favorito dai momenti di confronto e “riparazione” che possono collo-

⁸ Cfr. DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa. Miti, realtà e prospettive*, Milano, 2019, p. 24 ss.; GRANDI, *Mediazione e delazione penale: spunti per l'inquadramento di una relazione problematica*, in *Arch. pen.*, 2020, 2, p. 1 ss.

carsi nei procedimenti speciali (talvolta in qualità di condizione di accesso al rito, unica o alternativa, o di contenuto di *probation* per l'accusato)⁹.

Incidentalmente si può osservare come, per garantirne l'effettività, le informative debbano essere formulate in una lingua comprensibile a chi ne è destinatario, nonché in una maniera adeguata alle sue capacità ed età. Le principali disposizioni – quanto al diritto informativo, al consenso degli interessati che deve essere raccolto nel contesto del primo incontro con il «mediatore» designato, nonché all'assistenza linguistica – sono contenute negli artt. 47, 48 e 49 d.lgs. n. 150 del 2022.

Ebbene, gli avvertimenti in questione non riescono tuttora a essere inquadrati in maniera stabile e condivisa, dal punto di vista sistematico. Le principali incertezze circondano la loro natura e le conseguenze di un'omissione delle indicazioni dovute.

In assenza di chiarimenti normativi – all'interno delle disposizioni codicistiche che, di volta in volta, prescrivono le informative – ci si interroga sulle ricadute del mancato avviso, in termini di invalidità dell'atto che avrebbe dovuto includerlo¹⁰. Orientamenti contrapposti si sono basati sulle diverse funzioni assegnate di volta in volta all'informazione cui ci si riferisce¹¹. In quest'ottica la Suprema corte, come si vedrà, talvolta ha relegato questa ipotesi nella sfera della mera irregolarità; talaltra, ha riconosciuto la sanzione processuale della nullità e, dunque, l'impugnabilità dell'atto con ricorso per cassazione.

2.1. La tesi che sminuisce le finalità dell'avvertimento e le conseguenze della sua carenza. Un filone giurisprudenziale si è attestato su una posizione netta nel negare che la carenza informativa determini la nullità dell'atto deputato a compendiare il dovuto avviso. In questo senso, vengono richiamati due ordini di ragioni in relazione tra loro.

⁹ Così ROMANELLI, *Ruolo della persona offesa e giustizia riparativa nei procedimenti speciali premiali*, in www.jusvitaepensiero.it, 24 febbraio 2022; cfr. le riflessioni di CAPUTO, *Il diritto penale e il problema del patteggiamento*, Napoli, 2009, p. 632.

¹⁰ In argomento, BONINI, *A proposito dell'impugnabilità delle ordinanze in tema di giustizia riparativa: prime correzioni ottiche della Corte di cassazione*, in *Terzultima Fermata*, Blog di Giglio e Radi, 13 gennaio 2025.

¹¹ Per una puntuale ricostruzione, DEL POPOLO, *I contrapposti orientamenti della Corte di Cassazione sui vizi derivanti dell'omesso avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Uno snodo cruciale per il futuro dell'istituto?*, in www.giurisprudenzapenale.com, 18 gennaio 2024.

Un primo gruppo di argomentazioni tende a escludere che il vizio possa ricondursi al disposto di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p., dedicato alle violazioni concernenti il diritto di difesa. A tal proposito, infatti, si osserva come il soggetto coinvolto nel procedimento penale sia già dotato di assistenza legale e disponga, quindi, del «necessario presidio tecnico» volto a una proficua «valutazione delle molteplici alternative processuali», «ivi compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa»¹².

L'altro nucleo di ragioni, dal canto suo, cerca appigli nella natura dell'avviso che prospetta la partecipazione a programmi riparativi. Diretto solo a soddisfare finalità informative, esso potrebbe essere omesso – secondo questa impostazione – senza che la sua carenza «vada a ledere il diritto dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento»¹³. Con la conseguenza che l'eventuale mancanza dell'avviso stesso si tradurrebbe soltanto in un'irregolarità processuale.

L'orientamento in esame si proietta negativamente sul versante dell'impugnabilità degli atti privi del dovuto avvertimento, che viene esclusa. Specificazioni correlate a questo indirizzo riguardano la sfera dell'"applicazione della pena su richiesta delle parti". Si rimarca, infatti, come la deduzione di nullità della sentenza per violazioni asseritamente intervenute prima della richiesta di «patteggiamento» esuli dalle ipotesi di ricorso per cassazione *ex art. 448, co- 2-bis c.p.p.* Tale lettura ha trovato espressione soprattutto in una sentenza della Suprema corte che, occupandosi anche dell'ulteriore profilo qui trattato (ovvero quello relativo all'impugnabilità del diniego all'invio), non ha mancato di attestarsi rispetto a entrambi i problemi su una linea restrittiva. La sentenza – intervenuta, tra l'altro, proprio all'inizio dell'esperienza interpretativa inerente alla giustizia riparativa – come appena precisato ha fatto emergere il tema relativo al mancato avviso in relazione al "patteggiamento", ossia riguardo a un rito speciale che, anche per i suoi presupposti, è fecondo di scelte e strategie difensive¹⁴.

L'impostazione ora descritta è stata condivisa e avvalorata da pronunce successive, ferme anch'esse nel privare l'omesso avviso di ricadute in termini di

¹² Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, in *Arch. pen.*, 2023, n. 2; sulla decisione, tra gli altri, PISCONTI, *Una precoce pronuncia della Cassazione in materia di giustizia riparativa*, *ivi*.

¹³ Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, cit.

¹⁴ Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, cit.

nullità dell'atto interessato¹⁵. Una più recente decisione della Suprema corte, in particolare, ha negato la lamentata nullità del decreto di citazione per il giudizio d'appello¹⁶ – in relazione all'omesso avviso all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, di cui all'art. 429, co. 1, lett. *d-bis* c.p.p., richiamato dall'art. 601, co. 3 c.p.p. – basandosi ancora una volta sul principio di tassatività ex art. 177 c.p.p., oltre che sulla specifica disciplina di cui all'art. 601, co. 6 c.p.p. (erroneamente indicato come art. 606 c.p.p.).

2.2. Gli argomenti per riconoscere all'informativa valore difensivo e sanzionarne l'omissione. Un indirizzo ermeneutico contrapposto a quello appena considerato tende a riconoscere una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. *c*) c.p.p., sostenendo che l'avviso in esame e la sua eventuale mancanza incidano sul diritto di difesa¹⁷.

Un'apertura in questo senso si riscontra anzitutto in una decisione che ha ritenuto configurabile la predetta nullità, negando comunque il ricorrere del più grave vizio, di carattere assoluto, di cui all'art. 179 c.p.p. In particolare, la pronuncia ha affermato che l'inosservanza della disposizione che prevede l'informativa relativa ai programmi di giustizia riparativa «determini un *vulnus* ai danni della parte interessata ad accedere a tali statuti riparativi». Su queste basi, ha specificato come la fattispecie debba «essere ricondotta ad una ipotesi di nullità di ordine generale» ai sensi del citato art. 178 lett. *c*) c.p.p., in quanto ostacola la «completezza dell'assistenza, intesa quale completa informazione sulle facoltà difensive a tutela dell'imputato».

Oggetto di questa presa di posizione che ha contraddetto l'orientamento severo prima descritto è stata, anche in questo caso, un'ipotesi di applicazione della pena su richiesta, rispetto alla quale la Corte di cassazione è stata chiamata

¹⁵ Cfr. DEL POPOLO, *Omesso avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa: sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-quater, comma 4, c.p.p.*, che a titolo esemplificativo cita Cass., Sez. II, 1° marzo 2024 (1° febbraio 2024), n. 8968 e Cass., Sez. II, 27 giugno 2024 (30 maggio 2024), n. 25406, entrambe leggibili in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

¹⁶ Cass., Sez. II, 12 marzo 2025 (19/02/2025), n. 9940, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

¹⁷ Cass., Sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32360, Rv. 284926; Cass., Sez. II, 22 ottobre 2024 (24 settembre 2024), n. 38819, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass., Sez. V, 19 luglio 2024 (28 giugno 2024), n. 29677, *ivi*; cfr. DEL POPOLO, *Omesso avviso*, cit.; nonché da MASTROPASQUA, *Giustizia riparativa: prime decisioni giurisprudenziali*, in www.dirittogiustiziaecostituzione.it, 18 giugno 2025.

a decidere su un ricorso in cui si contestava l'omesso avviso, nel decreto emesso ai sensi dell'art. 447 c.p.p., sulla facoltà di accedere alla giustizia riparativa.

Ciò posto, tuttavia, la Suprema corte ha evidenziato che la parte interessata avrebbe avuto l'onere di eccepire la sanzione processuale, ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p., a margine dell'udienza di comparizione per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Onere che nel caso di specie non era stato adempiuto, posto che il difensore aveva partecipato a tale udienza riformulando la richiesta di "patteggiamento". Cosa che è stata ritenuta dalla Corte di cassazione espressiva di una rinuncia implicita alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso proposto. E ciò anche sulla scorta di un indirizzo già affermatosi in precedenza riguardo all'ipotesi di mancato avviso, nel decreto penale di condanna, sulla facoltà di accedere alla messa alla prova¹⁸.

Al di là di queste peculiarità circoscritte al caso di specie, l'orientamento ora illustrato – nel fronteggiarsi con quello che avversa il riconoscimento di una causa di nullità – ha trovato conforto anche in una decisione dedicata al diverso tema inerente alle pene sostitutive¹⁹.

2.3. Le prospettate censure dell'art. 420-quater c.p.p. e l'obiter dictum del giudice delle leggi. In uno scenario che vede già contrapporsi le due descritte impostazioni della giurisprudenza di legittimità, si è inserita una coppia di pronunce di merito volte a denunciare una censura di illegittimità costituzionale, in relazione a una fattispecie per la quale l'avviso inerente alla giustizia riparativa continua tuttora a non essere neppure contemplato dal codice di rito. Le decisioni – che hanno trovato un rapido riscontro di segno negativo da parte della Consulta, di cui si dirà – interessavano dunque solo indirettamente le ipotesi di omissione da parte dell'autorità giudiziaria dell'avvertimento prescritto dalla legge.

Il problema su cui tali pronunce si incentravano concerneva, invece, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, rispetto alla quale il legislatore ha mancato di esprimersi e di

¹⁸ Cass., Sez. IV, 14 febbraio 2019, n.17659, Rv. 276095.

¹⁹ Cfr. Cass., Sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32357, Rv. 284925-01.

incoraggiare in modo esplicito l'avvio dei programmi riparativi attraverso la tipizzazione dell'avvertimento.

Si tratta di due ordinanze relative alla posizione di altrettanti imputati in uno stesso procedimento penale. Vale la pena di ripercorrerne i punti principali. Nel prendere atto della condizione di irreperibilità di costoro, il giudice per l'udienza preliminare ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-*quater*, co. 4 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato contenga l'avviso della facoltà di questi di accedere ai programmi di giustizia riparativa»²⁰.

Nell'affrontare il tema degli avvisi nell'ottica della loro mancata previsione, e – come detto – non in quella loro carenza in concreto, la coppia di provvedimenti si è soffermata anche su quest'ultimo piano, che è quello sul quale ci stiamo qui concentrando. In proposito, i provvedimenti del g.u.p. di Grosseto hanno mostrato di aderire all'orientamento favorevole al configurarsi di una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p., derivante da un vizio idoneo a incidere sulla completezza dell'assistenza difensiva, per la mancanza della dovuta informazione sulle facoltà a tutela dell'imputato²¹. Questa conclusione è stata indicata come preferibile valorizzando gli «effetti sostanziali in sede penale» qui segnalati in via introduttiva, al di là della possibile remissione automatica della querela prevista dall'art. 152 c.p. per i reati procedibili a querela revocabile. In virtù di tali prospettabili effetti, infatti, l'avviso sulla possibilità di accedere ai programmi riparativi costituisce per il g.u.p. rimettente un'informazione utile a garantire all'imputato di disporre «del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa», ai sensi dell'art. 111 Cost.

Le citate pronunce “gemelle”, in sintesi, hanno toccato almeno tre snodi essenziali.

In via preliminare, si sono soffermate sull'istituto della “giustizia riparativa”, per sottolineare come essa sia descritta dal legislatore soltanto “per esclusione”, “in negativo”, indicando essenzialmente ciò che “non è”: le decisioni riconoscono in questo minimalismo definitorio le origini di interpretazioni che ne esaltino l'autonomia rispetto al processo penale, considerandola del tutto

²⁰ G.u.p. Trib. Grosseto, 2 maggio 2024, nn. 152 e 163, cit.; al riguardo, v. DEL POPOLO, *Omesso avviso*, cit.

²¹ Cass., Sez. IV, 9 maggio 2023, n. 32360, cit.

estranea a quest'ultimo (al di là dei casi di procedibilità a querela per i quali la remissione tacita della stessa costituisce uno sbocco processuale evidente). Pur apprezzando le ragioni di queste scelte ermeneutiche, le pronunce in discorso le hanno sconfessate per sottolineare, invece, i nessi inevitabili tra il mondo riparativo e quello processuale.

Proseguendo, infatti, le decisioni hanno evidenziato la funzione dell'avviso e il suo legame con l'esercizio del diritto di difesa, mettendo in luce come lo scopo dell'informazione risulti fondamentale in ragione delle caratteristiche della giustizia riparativa, ex art. 42 del d.lgs. n. 150 del 2022, e della volontarietà dell'ingresso nei suoi percorsi. Paragonando l'avviso stesso agli avvertimenti previsti per l'accesso ai procedimenti speciali, il giudice di Grosseto è riuscito a porre l'accento sull'importanza della comunicazione. Ha potuto con ciò esaltare gli obiettivi dell'avvertimento, posti appunto a garanzia del diritto di difesa e, perciò, dotati di carattere informativo non solo secondo quanto riduttivamente risultante dall'orientamento più restrittivo, ma – come in effetti è chiaro – anche e soprattutto in maniera strumentale rispetto a un consapevole esercizio del diritto di autodifesa.

Infine, continuando a considerare i rapporti tra avvisi e diritto di difesa, le due ordinanze hanno insistito sull'incidenza dei primi sulla sfera del secondo. In questo senso, hanno affermato che – sebbene l'assistenza tecnica sia assicurata – l'autodifesa non deve perdere il suo valore primario, sulla scorta di quanto risulta anche dalla giurisprudenza costituzionale²². Ed è in questi termini che si spiegherebbe l'insistenza del legislatore nell'attribuire importanza agli avvertimenti di cui si discute.

A supporto dell'opzione ermeneutica, il g.u.p. ha fatto richiamo al punto 16 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di giustizia riparativa 2018(8), il quale (insieme al punto 23, di analogo contenuto) prevede che i protagonisti del possibile incontro “mediativo” debbano essere informati in maniera esaustiva e in anticipo sulla natura del programma riparativo e sulle sue possibili proiezioni e implicazioni sul procedimento penale.

Passando al problema che ha originato la duplice stigmatizzazione della lacuna normativa, il giudice di Grosseto – come anticipato – ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 420-*quater* c.p.p., parametrata secondo i criteri ex artt. 3 e 24 Cost.

²² Cfr. in particolare Corte cost., 22 luglio 1999, n. 341.

Prima di dedicare alcune riflessioni alla pronuncia della Corte costituzionale, qualche ulteriore cenno alle ordinanze di rimessione consente di notare che la ravvisata violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* deriverebbe da una disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche, ai sensi degli artt. 419, co. 3-*bis*, e 420-*quater*, co. 4 c.p.p., dovuta alla mancata previsione dell'avviso da parte della seconda norma. Detta disparità è stata denunciata come ingiustificata, negando differenze sostanziali «tra la posizione dell'imputato che, dopo l'iniziale irreperibilità, venga trovato durante le ricerche ad opera della polizia giudiziaria e quella dell'imputato nei cui confronti vada *ab origine* a buon fine la notifica dell'avviso *ex art. 419 c.p.p.*». La descritta diversità del trattamento normativo, quindi, era considerata dal rimettente in conflitto con il principio di uguaglianza, perché idonea a pregiudicare l'imputato inizialmente irreperibile che – a differenza dell'imputato che riceve l'avviso *ex art. 419, co. 3-bis*

c.p.p. – non viene posto subito nelle condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia riparativa: con conseguente compromissione del suo diritto di pianificare con anticipo la propria strategia processuale.

L'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, relativo all'art. 24 Cost., era ricondotto dal giudice di Grosseto all'idoneità della disciplina in questione a incidere sul diritto all'autodifesa spettante all'accusato che – come affermato dal giudice delle leggi – deve essere «posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo», in virtù di un suo «diritto primario» «immanente a tutto l'*iter* processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio»²³.

Nel pronunciarsi sulla specifica censura, la Corte costituzionale non ha potuto evitare di considerare gli scenari più ampi in cui essa si inserisce, sia pure in qualche breve inciso finale²⁴. L'esito in termini di non fondatezza della questione di legittimità è dipeso anzitutto dalla natura della sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-quater c.p.p.*, indicata come «sentenza *sui generis*», «in rito», che «prescinde da ogni accertamento di merito», «è inappellabile e ha un'efficacia preclusiva limitata». In quest'ottica, rispetto a tale sentenza, l'omessa previsione dell'avviso – «anche considerando i molteplici momenti informativi che scandiscono l'intero procedimento penale e l'assenza di termini perentori o di scadenze processuali per l'accesso» ai programmi di giu-

²³ Corte cost., 22 luglio 1999, n. 341.

²⁴ Corte cost., 24 luglio 2025, n. 128, cit.

stizia riparativa – a detta della Consulta, «rientra nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore e comunque non supera la soglia della manifesta irragionevolezza».

Ciò posto, ai fini della decisione hanno contribuito non solo la presa d’atto dei limiti del sindacato di costituzionalità nella materia processuale, ma anche la comparazione con l’omessa previsione degli avvisi concernenti la facoltà di accesso a un rito alternativo premiale (cui il rimettente alludeva). Secondo la Corte, infatti – quanto alla *restorative justice* – gli effetti favorevoli all’accusato conseguono peculiarmente «non all’opzione riparativa in sé, bensì alla valutabilità dell’esito riparativo quale elemento di fatto ai fini della remissione tacita della querela e della cosiddetta giustizia riparativa». Soffermendosi sulla giustizia riparativa, quindi, il giudice delle leggi ne ha esaltato la «logica binaria» (che separa i reati procedibili a querela degli altri), la specifica morfologia e la configurabilità «come un *post factum* destinato a svilupparsi fuori del processo penale». Quanto al generale configurarsi della sanzione processuale della nullità in caso di omessa informativa sulla giustizia riparativa, la Corte costituzionale – pur ritenendo il tema secondario – ha dedicato un cenno alla giurisprudenza «non unanime». Ha mostrato, in particolare, di propendere per l’indirizzo che esclude la nullità, in ragione della ravvisata «natura non procedimentale del programma di giustizia riparativa e dell’assenza nel dato normativo della previsione di nullità speciali o generali (non riguardando l’“intervento” dell’imputato inteso quale sua consapevole partecipazione al processo penale)». In via conclusiva, il provvedimento indugia nel precisare che «l’esito riparativo può essere assunto dal giudice quale “elemento di fatto” successivo al fatto-reato ai fini dell’esercizio della discrezionalità nella commisurazione (art. 133 c.p.), nell’attenuazione (art. 62 c.p.) o nella sospensione (art. 163 c.p.) della pena e rientra nella base cognitiva e valutativa allo stesso modo dell’“elemento di fatto” dell’avvenuto risarcimento. In tal senso, non sarebbe ipotizzabile sostenere (né una questione del genere è stata posta) l’obbligatorietà di un avviso sui potenziali effetti attenuanti (o anche commisurativi) di una circostanza quale quella, strutturalmente analoga all’esito riparativo, dell’intervenuto risarcimento del danno». L’*obiter dictum*, riportato qui in maniera testuale, è in grado di alimentare ulteriormente il contrasto erme-

neutico in atto²⁵, rispetto al quale le Sezioni unite potrebbero a breve essere sollecitate a intervenire.

3. *Quali strumenti a fronte del negato invio delle parti al Centro di giustizia riparativa?* Ulteriori problematiche afferiscono al tema, oltremodo spinoso, relativo alla decisione giudiziaria sull'invio ai Centri di giustizia riparativa, ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p. La valutazione discrezionale prevista dalla norma, in sé e per sé, ha attratto gran parte dell'animato dibattito che sta circondando l'istituto della giustizia riparativa nei primi anni di applicazione della "riforma Cartabia".

Volendo riassumere la copiosa serie di aspetti critici che gravitano attorno a questo passaggio, in via introduttiva si cercherà di ricordarne per cenni i più ricorrenti, anche a costo di raccogliere sommariamente profili che meriterebbero un approfondimento maggiore e autonomo.

Può in una certa misura preoccupare, anzitutto, che la decisione sull'operatività di un istituto di cui il legislatore ha chiarito la "disponibilità" sia rimessa all'autorità giudiziaria e dunque al giudice o al pubblico ministero, i quali sono chiamati a pronunciarsi in alternativa tra loro, *ex art. 129-bis c.p.p.*, a seconda della fase in cui il procedimento penale si trova. Le perplessità sono sorte nonostante la valutazione dell'organo giudiziario vada svolta in seguito a un'interlocuzione: ovvero – a norma del co. 3 del citato art. 129-*bis* c.p.p. – «sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b)» d.lgs. n. 150 del 2022, n. 150. Dette perplessità, che si concentrano anche sull'incerto interpellato della vittima²⁶, nascono – forse a maggior ragione – a fronte dei previsti parametri decisionali molto flessibili.

È vero, infatti, che questi ultimi si traducono in limiti marginali, da ricondurre rispettivamente, *ex art. 129-bis c.p.p.*, alla necessaria utilità dei programmi per risolvere le «questioni derivanti dal fatto per cui si procede», oppure nella dovuta assenza di «un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti». Si teme però che, quando il risultato sia negativo, il sindacato giudiziario – seppure a maglie larghe – possa frustrare le aspirazioni dei privati

²⁵ Sulla funzione orientativa dell'*obiter dictum* nel contesto delle pronunce della Corte costituzionale, si rimanda tra le altre a Cass. Sez. un. civ., 12 maggio 2022, n. 15236, Rv. 664662.

²⁶ Tra gli altri, TRAVERSI, *Giustizia riparativa: un irrocervo giuridico*, in www.giurisprudenzapenale.com, 17 febbraio 2025.

coinvolti. E ancor più, di contro, si paventa che questi ultimi – dinanzi all’iniziativa o al *placet* del giudice o del p.m. – possano ricevere un pregiudizio per essere stati posti di fatto in condizione di dover poi esternare un loro eventuale rifiuto di accedere ai programmi: il problema, naturalmente, sorge soprattutto secondo la prospettiva dell’accusato²⁷.

Quanto alla posizione del giudice, si può dubitare per altri versi che tale vaglio rischi di pregiudicare la terzietà, specie quando in dibattimento questi giunga a tenere conto del contenuto del fascicolo del p.m.²⁸. Altresì, è stata oggetto di attenzione la scelta di rimettere al p.m. il sindacato sull’invio del caso, nel corso delle indagini preliminari, una volta disposta la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-*bis* c.p.p. Opzione, quest’ultima, forse ispirata all’esperienza pregressa della giustizia riparativa in sede di procedimento minorile, oppure a istanze di carattere pratico, basate sulla circostanza che il fascicolo, in fase di indagini preliminari, sia in mano all’organo dell’accusa²⁹. Peraltro, non può passare inosservato come in relazione alla sospensione del procedimento – eventualmente da concedere “a richiesta dell’imputato” e per i soli reati procedibili a querela soggetta a remissione – prima dell’esercizio dell’azione penale la decisione spetti invece al g.i.p. Soluzione che tuttavia corrisponde, a sua volta, a una gestione dei tempi delle indagini di consueto riservata allo stesso organo.

Andando al passaggio più controverso, che qui interessa, emerge come – secondo le letture iniziali – si tratti di un vaglio discrezionale che non richiede una motivazione, né riguarda una posizione giuridica dei privati qualificabile come “diritto” o, comunque, azionabile³⁰.

Ebbene, in un panorama già ricco di questioni irrisolte, spicca per importanza il quesito concernente la possibilità o meno di impugnare la decisione che

²⁷ Su questi temi, ALBERTA, *L’innesto della giustizia riparativa nel processo: l’avvio e la chiusura dalla prospettiva dell’avvocato*, in *Sist. pen.*, 24 novembre 2023; EAD., *Le garanzie per i partecipanti*, in AA.VV., *La giustizia riparativa*, a cura di Bonini, Torino, 2024, p. 123 ss.

²⁸ ALBERTA, *L’innesto della giustizia riparativa*, cit., p. 2 s.; PARLATO, *Giustizia riparativa e processo penale: un rapporto che si evolve tra promesse e incomprensioni*, in AA.VV., *La giustizia riparativa*, cit., p. 55 ss.; v. però GIALUZ, *La giustizia senza processo*, in AA.VV., *I paradigmi del processo penale in un mondo in trasformazione*, a cura di Bolognari, Daniele, Paulesu, Signorato, Torino, 2025, p. 139.

²⁹ Cfr. MAGGIO, *Le valutazioni da parte dell’autorità giudiziaria*, in AA.VV., *La giustizia riparativa*, cit., p. 186 s.; GIALUZ, *La giustizia senza processo*, cit., p. 124 ss.

³⁰ Cass., Sez. II, 1° marzo 2024, n. 12986; Cass., Sez. VI, Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, cit.

abbia rigettato l'istanza di accedere ai programmi di giustizia riparativa³¹. Le opzioni interpretative finora affacciate si possono essere raccolte in tre diversi orientamenti, secondo quanto segue.

3.1. *L'indirizzo che esclude in radice l'impugnabilità del diniego*. Una prima serie di sentenze – a partire dall'entrata in vigore della “riforma Cartabia” – ha escluso la possibilità di impugnare il pronunciamento di diniego, considerando inammissibili le doglianze eventualmente proposte.

Il riferimento principale, in proposito, è rappresentato da un nucleo di decisioni di legittimità emesse su ricorso di imputati che lamentavano il rigetto della richiesta di accedere ai programmi di giustizia riparativa, disposto senza adeguata motivazione. L'impugnazione, esperita a tutela di un supposto diritto di accesso alla giustizia riparativa, cercava conforto, tra le altre cose, nella prevista possibilità di partecipare ai relativi programmi «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità», a norma dell'art. 44 d.lgs. n. 150 del 2022³².

Disattendendo la tesi perseguita dai ricorrenti, la Suprema corte si è soffermata in prevalenza su tre argomenti.

Anzitutto, ha fatto leva sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che, a norma dell'art. 568, co. 1 c.p.p., inibisce interpretazioni estensive della normativa vigente. In tal senso, non si è mancato di puntualizzare come i provvedimenti di diniego all'accesso a programmi di giustizia riparativa esulino dalla categoria delle pronunce in tema di libertà personale, suscettibili di essere incluse nell'area applicativa dell'art. 111, co. 7 Cost., per le quali risulta ammesso il ricorso per cassazione in caso di violazione di legge.

Inoltre, la questione è stata affrontata evidenziando il carattere discrezionale della decisione in discorso, che per di più non sarebbe gravata secondo questo indirizzo da alcun onere motivazionale in ordine all'invio o meno delle parti a un centro di giustizia riparativa.

³¹ Sul punto, BONINI, MAGGIO, *L'impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa: equilibri e squilibri tra sistemi*, in *Sist. pen.*, n. 5, 2024, p. 5 ss.; BONINI, *Giustizia riparativa e impugnazioni*, in AA.VV., *La nuova fisionomia delle impugnazioni*, a cura di Parlato, Torino, 2024, p. 89 ss.

³² Cass., Sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, Rv. 285930; in seguito, Cass., Sez. III, 20 giugno 2024, n. 24343, in *Dir. pen. proc.*, 2024, p. 1022 ss.; Cass., Sez. II, 7 novembre 2024, n. 46018; cfr. altresì Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, Rv. 285639; v. poi Cass., Sez. III, 20 giugno 2024, n. 24343, in *Proc. pen. giust.*, 2024.

Queste due ragioni sono correlate alla terza, più centrale, in base alla quale si è precisato come la carenza di una specifica disposizione – quanto all’impugnabilità del provvedimento reiettivo – corrisponda a una consapevole scelta del legislatore. Scelta che sarebbe legata alle peculiarità del procedimento relativo alla giustizia riparativa, ai sensi art. 129-*bis* c.p.p., il quale risulterebbe *in toto* privo di natura giurisdizionale. Si tratterebbe, invece, di un “servizio pubblico” di cura delle relazioni sociali, rispondente a una disciplina estranea a quella del processo penale e talora con essa incompatibile³³. La giustizia riparativa, in tal senso, sfuggirebbe del tutto a regole e principi del procedimento penale, rivestendo una diversa qualità derivante dalle connotazioni del servizio in parola, descritte in termini di volontarietà, consensualità e riservatezza dall’art. 42 d.lgs. n. 150 del 2022.

A riprova di ciò, la Suprema corte ha evidenziato come i programmi di giustizia riparativa possano avere luogo autonomamente dal procedimento penale, senza implicarne la pendenza, svolgendosi anche quando esso si sia già concluso (dopo l’esecuzione della pena), o al contrario non abbia neppure avuto inizio (ad esempio, prima della proposizione della querela). Giustizia riparativa e processo penale, dunque, si collocherebbero lungo percorsi separati e paralleli, nonostante la prima possa determinare effetti deflattivi rispetto al secondo. La soluzione trae conforto dalla circostanza che le risultanze dei programmi in questione non siano utilizzabili nel contesto processuale o in fase esecutiva.

Il cuore dell’impostazione ora descritta, in definitiva, risiederebbe in una rilevata “estraneità” del programma riparativo al contesto processuale, tale da coinvolgere e attrarre fuori da quest’ultimo persino la decisione giudiziaria sull’invio o meno delle parti ai centri per lo svolgimento di detto programma. Decisione che risulterebbe caratterizzata come atto “di servizio” che esula dal processo penale.

3.2. La soluzione mediana incentrata sulla sola procedibilità a querela rimettabile. Una soluzione intermedia – meno radicale – si è discostata dalla precedente, anche se non del tutto.

Pur continuando a negare l’autonoma criticabilità del rigetto, in virtù del principio di tassatività di cui all’art. 586 c.p.p., questa posizione mediana ha am-

³³ Cass., Sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595, cit.

messo l'impugnazione differita del provvedimento di diniego emesso dietro una richiesta dell'imputato, unitamente alla sentenza che definisce il giudizio. Tale opzione è stata però riservata alla sola sfera dei reati procedibili a querela suscettibile di remissione.

Nel riconoscere l'impugnabilità del provvedimento di rigetto, l'indirizzo ora in esame ha indicato come discriminante la «necessità di un'influenza rilevante sulla sentenza», da parte dell'esito riparativo. E ha valorizzato in questo senso la previsione di una possibile «sospensione» del procedimento ai sensi dell'art. 129-*bis*, co. 4, c.p.p.³⁴, dedicata appunto soltanto alla fascia di reati menzionata. Questo specifico passaggio, infatti, ha rappresentato l'appiglio per sconfessare le posizioni più restrittive già emerse e sostenere, sia pure in modo circoscritto, la «processualità» del pronunciamento.

Allo scenario normativo delineato nel 2022, in seguito a una specificazione inserita in sede di «correttivi» dal d.lgs. n. 31 del 2024, si è aggiunto un nuovo sviluppo: ai sensi dell'introdotta co. 4-*bis* dell'art. 129-*bis* c.p.p. appena citato, infatti, è stata inserita una finestra giurisdizionale in cui per i reati perseguibili a querela, ai fini della sospensione predetta, è chiamato a pronunciarsi il g.i.p., sentito il pubblico ministero. Questo accade durante le indagini preliminari, quando cioè la decisione sull'«invio» spetta al p.m., in particolare tra la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. e l'esercizio dell'azione penale.

L'indirizzo intermedio che qui si descrive, si fonda sull'argomentazione secondo la quale, ad ogni modo, per gli altri reati (non procedibili a querela revocabile) «nulla impedisce all'interessato di attivarsi autonomamente per accedere al programma di giustizia riparativa»: ragione per cui «l'intervento del giudice» non rappresenterebbe «una condizione necessaria», «né sufficiente» per l'acquisizione di diritti. Di ciò si trae conferma dal fatto che la stessa circostanza attenuante di nuovo conio *ex* art. 62, n. 6 c.p. non risulta «correlata alla decisione dell'invio di cui all'art. 129-*bis* cit.», in quanto l'interessato può avere accesso al programma indicato anche a prescindere da un *placet* giudiziario, oppure può, al contrario, imbattersi in una valutazione ostativa dei mediatori, in termini di «non fattibilità» del programma, nonostante l'avvenuto invio da parte del giudice o del p.m.³⁵. Diversamente, nell'ipotesi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il diniego giudiziario produce

³⁴ Cass., Sez. III, 7 giugno 2024, n. 33152, Rv. 286841; Cass., Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 7266, Rv. 287533; Cass., Sez. I, 21 novembre 2024, n. 8400, in *Sist. pen.*, 13 marzo 2025.

³⁵ Cass., Sez. I, 21 novembre 2024, n. 8400, cit.

un'incidenza sul processo più significativa,³⁶ «trattandosi del solo caso in cui» l'«eventuale accoglimento» della correlata richiesta dell'imputato «determina la sospensione del processo»³⁷.

3.3. Le recenti aperture verso un'impugnabilità generalizzata Più recentemente è emerso un terzo indirizzo. Nel reputare impugnabile il diniego alla giustizia riparativa, sempre unitamente alla sentenza, è stato compiuto un passo ulteriore facendo venir meno ogni distinzione tra i reati procedibili a querela suscettibile di remissione e le altre ipotesi criminose³⁸.

Una sentenza del 2024, che rappresenta l'espressione principale di questo orientamento³⁹, si è soffermata sulla natura dell'ordinanza “di invio” (o meno) emessa ai sensi dell'art. 129-*bis* c.p.p., precisando come si tratti di un atto proprio del procedimento o processo penale. Dotato di natura endoprocedimentale, infatti, il provvedimento avrebbe la caratteristica di porre in comunicazione il rito penale e il programma riparativo.

A supporto di tale soluzione sono state richiamate varie circostanze: tra queste, in particolare, che il pronunciamento giurisdizionale abbia la forma di un'ordinanza, che i tempi e i contesti in cui esso può collocarsi siano individuati dal legislatore in relazione a ogni stato e grado del procedimento penale, nonché che sia richiesta una previa instaurazione del contraddittorio con riguardo alla sussistenza delle condizioni prescritte per l'“invio” di cui all'art. 129-*bis*, co. 3 c.p.p.

Peraltro, anche il problema che ora si affronta in ordine all'impugnabilità del diniego – come quello sopra trattato inerente all'avviso – è oggetto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di giustizia riparativa (2018/8) in base alla quale le «parti» non solo «dovrebbero essere informate», ma «dovrebbero» altresì «avere accesso a procedure di reclamo chiare ed efficaci» (punto 23).

³⁶ Ampiamente, in senso critico, VIRGA, *L'incidenza significativa» presupposto dell'impugnabilità delle ordinanze di diniego all'accesso dei programmi di GR per i reati procedibili a querela soggetta a remissione*, in *Proc. pen. giust.*, 2025, n. 2, p. 214 ss.

³⁷ Cass., Sez. I, 4 aprile 2025, n. 19339, Rv. 288068.

³⁸ Cass., Sez. III, 26 febbraio 2025, n. 24149, Rv. 288263; Cass., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 131, Rv. 287434.

³⁹ Cass., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 131, cit.

L'impostazione conta su argomenti aggiuntivi, traendoli anche dalla previsione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022, dove si esclude che l'accessibilità ai programmi possa soggiacere a preclusioni legate «alla fattispecie di reato e alla sua gravità». La Relazione illustrativa al citato d.lgs. chiarisce come la sospensione di cui all'art. 129-*bis* c.p.p., valorizzata dall'orientamento intermedio, sia dedicata al solo invio dei casi inerenti a reati procedibili a querela rimettibile (in considerazione dell'impatto peculiare che scaturisce dalla possibile remissione automatica della querela stessa). La consapevolezza mostrata dal legislatore rispetto a un simile impatto – decisiva per indurlo a riconoscere l'esigenza di una sospensione proprio per i soli procedimenti perseguibili a querela – non esclude però che anche in generale (e dunque per altri ambiti criminosi) siano prospettabili conseguenze vantaggiose per l'accusato, di natura sostanziale e sanzionatoria, in grado di suggerire l'estensione del diritto all'impugnazione, generalizzandolo.

Tali conseguenze di favore sono state valorizzate dalla Corte di cassazione quando, nell'ammettere una più ampia ricorribilità del diniego, ha evidenziato – come indici di una contaminazione “allargata” tra giustizia penale e riparativa – l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e la commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., specie in relazione alla previsione di condotte contemporanee o susseguenti al reato, *ex co.* 3, parte seconda, dell'articolo appena citato. Segnando così un cambio di rotta rispetto ai suoi precedenti arresti, la Suprema corte non ha mancato di specificare, tuttavia, che il ricorrente sia tenuto a esplicitare il proprio interesse all'attenuazione del trattamento sanzionatorio, come auspicata conseguenza dell'esito del programma di giustizia riparativa⁴⁰.

Nonostante il giudice di legittimità abbia finito per respingere le censure difensive (nel caso specifico basate sulla lamentata mancata motivazione del provvedimento di rigetto delle richieste di accedere ai programmi e alla sua

⁴⁰ Cass., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 131, cit. Nel concludere che l'ordinanza di mancato invio al programma di giustizia riparativa sia impugnabile senza distinzione (tra reati procedibili rispettivamente di ufficio, a querela o a querela rimettibile), la Corte di cassazione ha affrontato e risolto in senso positivo anche un ulteriore dubbio, ammettendo che la richiesta di invio al predetto programma possa essere avanzata per la prima volta nel contesto del giudizio rescissorio, dopo l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. Il riconoscimento della possibile operatività dell'istituto in fase di rinvio ha così avuto luogo in ragione delle caratteristiche temporali del caso di specie, che hanno visto entrare in vigore la disciplina dedicata alla giustizia riparativa solo in un momento molto avanzato di quello specifico processo, ma – dal tenore della sentenza – detto riconoscimento sembra essere destinato a valere anche in via generale.

conseguente nullità), la pronuncia in esame ha costituito un'importante occasione di chiarimento e uno spunto per approcci più aperti⁴¹.

A livello sistematico, volendone riassumere i contenuti, può dirsi che la citata sentenza del 2024 ha sottolineato alcuni aspetti, almeno tre, in precedenza non affrontati in maniera così diretta. Con ciò ha determinato un'importante svolta nel diritto vivente, anche al di là della precisa questione dell'impugnabilità del pronunciamento negativo dinanzi alla domanda di accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Prendendo le mosse da tale questione, anzitutto, la decisione ha mirato a definire i limiti del ricorso per cassazione, che non può riferirsi alla motivazione dell'ordinanza di rigetto, al di fuori dei casi in cui essa sia affetta da evidenti difetti di logicità⁴². Inoltre, più in generale, superando orientamenti precedenti⁴³, la pronuncia ha ritenuto che il giudice chiamato a decidere sull'istanza di invio ai Centri di giustizia riparativa sia tenuto a motivare il proprio provvedimento. Altresì, la Suprema corte ha inteso delineare i confini tra le valutazioni spettanti rispettivamente all'autorità giudiziaria e ai mediatori, in base a una ripartizione che separa il vaglio sull'ammissibilità dei programmi svolto dal primo e quello sull'attuabilità/fattibilità degli stessi riservato eventualmente ai secondi. Spetta, infatti, ai mediatori, e non invece al giudice o al pubblico ministero che disponga l'invio, una verifica concernente il piano più concreto che concerne la realizzabilità pratica e le modalità di un incontro tra vittima e persona indicata come autore del reato.

Quest'ultimo distinguo dei compiti rispettivi di operatori e autorità giudiziaria è capace di assumere grande importanza in vari campi rimasti sinora ambigui, come quello relativo all'utilizzo di "vittime aspecifiche", che implica la possibile partecipazione al programma riparativo di un soggetto-vittima diverso (in luogo di chi abbia realmente subito il reato in questione e non risulti disponi-

⁴¹ Dirimente, in tal senso, è stato il ravvisarsi da parte della Suprema corte dell'avvenuto e congruo adempimento dell'obbligo argomentativo del giudice di merito, in ordine all'inutilità dei programmi stessi, secondo precise circostanze di fatto non sindacabili dinanzi alla Corte di cassazione. V. Cass., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 131, cit.

⁴² Più precisamente, alla luce di Cass., Sez. V, 26 novembre 2024, n. 131, cit.: «il vizio di motivazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa pronunciata dal giudice su istanza dell'imputato, non può mai tradursi in una ragione di nullità del giudizio, specie quando il giudice abbia ribadito la decisione dibattimentale con la sentenza conclusiva, rielaborandone l'apparato giustificativo».

⁴³ Cass., Sez. II, 1° marzo 2024, n. 12986. cit.; Cass., Sez. VI, 13 giugno 2023, n. 25367, cit.

bile). Specie in seguito ad alcuni casi di delitti molto gravi, questo singolare sistema – disposto dal giudice – ha comprensibilmente finito per sollecitare le più resistenti remore e diffidenze dell’opinione pubblica verso la giustizia riparativa⁴⁴. Mentre, l’uso di una simile soluzione surrogatoria dovrebbe invero essere considerato con grande prudenza da parte degli operatori dei Centri di giustizia riparativa ed esulare dalla valutazione giurisdizionale sull’“invio”, più tecnica e già di per sé complicata.

3.4. *In attesa di risposte dalle Sezioni unite.* Come era inevitabile, la questione è stata rimessa alle Sezioni unite, chiamate a risolvere questi dubbi per chiarire «se, per quali motivi e in quali ipotesi sia ricorribile per cassazione il provvedimento con cui il giudice del merito rigetta la richiesta di invio al centro per la giustizia riparativa di riferimento per l’avvio di un programma di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-*bis*» c.p.p.

Non solo.

Nell’affidare la soluzione del dilemma alle Sezioni unite, la sezione rimettente ha altresì aggiunto importanti interrogativi su “come” la prospettata impugnazione possa caratterizzarsi e, soprattutto, quali siano le sue effettive conseguenze.

Infatti, qualora risultasse avallata la tesi dell’impugnabilità a prescindere dal tipo di procedibilità del reato contestato, resterebbero comunque da individuare il regime da applicare alla doglianza e le ricadute della sua fondatezza. È incerto, perciò, soprattutto in che modo e misura l’eventuale accoglimento dell’impugnativa proposta in via “differita” – in uno con la sentenza, ex art. 586 c.p.p. – possa incidere sul provvedimento decisorio risultato “viziato”.

La presa d’atto del contrasto interpretativo, consapevole e completa, si configura come un prezioso punto di partenza per discutere temi complessi, la cui origine risiede nella delicata qualificazione del rigetto dell’istanza di invio di cui all’art. 129-*bis* c.p.p. e, ancor prima, della giustizia riparativa e della scelta di accedervi.

Il problema inerente all’impugnabilità o meno del diniego, d’altronde, implica a monte sia la considerazione dei parametri che orientano la decisione del giudice o del p.m., sia la ricognizione dei vizi da cui possa eventualmente es-

⁴⁴ Corte d’Assise di Busto Arsizio, ord. 19 settembre 2023, con ampio commento in chiave critica di MAGGIO, PARISI, *Giustizia riparativa con vittima “surrogata” o “aspecifica”: il caso Maltesi-Fontana continua a far discutere*, in *Sist. pen.*, 19 ottobre 2023.

sere ritenuta affetta la valutazione discrezionale dell'autorità giudiziaria. Si tratta di passaggi ineludibili anche al fine di comprendere meglio come “classificare” il momento dell'innesto dei programmi nelle cadenze del procedimento penale⁴⁵ e, dunque, l'intreccio tra paradigmi profondamente diversi.

4. *Tre ordini di riflessioni conclusive.* È il momento di porre in relazione le due questioni affrontate, per notare come abbiano in realtà una matrice comune.

È chiaro che esse richiedono risposte distinte. Questo duplice risultato potrà essere raggiunto anche grazie all'attesa pronuncia delle Sezioni unite sul tema dell'impugnativa del diniego all'accesso ai programmi. È prospettabile che esse siano chiamate a intervenire anche sul profilo dell'avviso sulla giustizia riparativa. Fermo restando che, di recente, come già osservato la Corte costituzionale – dichiarando non fondata la censura sulla mancata previsione nell'art. 420-*quater* c.p.p. dell'informativa sulla giustizia riparativa – ha incidentalmente mostrato di supportare l'orientamento più rigoroso, per negare la nullità dell'atto privo dell'avviso stesso.

Tuttavia, possono distinguersi almeno tre aspetti di fondo che assumono importanza in entrambi i campi, concernenti l'uno la necessità dell'avviso e le conseguenze della sua omissione, l'altro l'impugnabilità del diniego all'invio delle parti ai Centri di giustizia riparativa.

Lungi dal presentarsi come autonomi e isolati, i due problemi non sono avulsi da considerazioni di insieme sui programmi di giustizia riparativa, sulla posizione soggettiva di chi chieda di accedervi, ma anche sull'inquadramento sistematico tanto del pronunciamento negativo del giudice o del p.m., quanto dei programmi stessi. Le difficoltà inerenti a questi dubbi ermeneutici, infatti, si accompagnano all'incertezza sulle categorie in cui collocare le fattispecie in gioco.

In particolare, tre nuclei di considerazioni possono essere dedicati rispettivamente: ai rapporti tra i programmi di giustizia riparativa e il regime degli atti del procedimento penale; all'azionabilità delle posizioni individuali spettanti ai soggetti coinvolti; nonché alla ragionevolezza (o meno) di soluzioni che

⁴⁵ Cfr. BONINI, *Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d.lgs. 150/2022*, in *Sist. pen.*, 22 novembre 2023, p. 4, anche per la distinzione tra “istituti-vettore” e “istituti-ospite” della *restorative justice*; nonché, VIRGA, *L'«incidenza significativa»*, cit.

adottino il parametro della procedibilità condizionata come spartiacque rispetto all'operatività di vizi e sanzioni processuali.

4.1. *Quali confini tra i programmi di giustizia riparativa e le attività procedurali a essi correlate?*⁹ Il primo profilo che si colloca a monte rispetto alle due questioni qui affrontate concerne la definizione stessa di giustizia riparativa. Disegnarne il perimetro può essere sorprendentemente complicato su vari fronti. L'interprete è chiamato a destreggiarsi tra vari distinguo, considerato che il paradigma della "riparazione" in senso lato si va affermando sempre più all'interno e all'esterno del procedimento penale.

Anzitutto, occorre cercare di individuare cosa sia semplicemente "riparatorio" e cosa possa ritenersi invece proprio "riparativo"⁴⁶, con la consapevolezza che si tratta di due mondi inadatti a essere separati da un taglio netto.

Da una parte, alcuni istituti che si collocano pienamente nel sistema penale tradizionale, essendo basati su finalità soprattutto deflattive, si incentrano su forme di premialità in corrispondenza con comportamenti dotati di evidente valenza riparativa, ma senza che sia necessario un momento di incontro dialogico tra "autore" e "offeso" (o collettività). In quest'ottica allargata emergono condotte di natura risarcitoria, riparatoria o ripristinatoria, rispondenti a logiche appunto di tipo premiale, che possono essere sollecitate attraverso vari strumenti⁴⁷.

Dall'altra parte, invece, specie a partire dalla "riforma Cartabia", ricevono esplicito riconoscimento anche ai fini dell'esito del processo penale percorsi strutturati ed estranei a quest'ultimo, che presuppongono lo svolgimento di un "programma riparativo" connotato immancabilmente da specifiche caratteristiche e dall'operato di mediatori equiprossimi rispetto ai soggetti coinvolti. La vera e propria giustizia riparativa, oggetto della "disciplina organica", di cui all'art. d.lgs. n. 150 del 2022, senza sostituirsi a quella penale può affiancarla e

⁴⁶ Il tema è stato ampiamente trattato, nelle sue molteplici sfaccettature, in occasione del Corso organizzato dalla Scuola superiore della magistratura e intitolato *Giustizia penale e riparazione: dalle condotte risarcitorie alla giustizia riparativa*, 25-27 marzo 2024, Scandicci, Villa di Castel Pulci.

⁴⁷ Ad esempio, assumono rilievo circostanze attenuanti, ex art. 61, n. 6 c.p., cause di estinzione del reato, ai sensi degli artt. 162, 162-bis, 162-ter c.p., o di non punibilità come quella di cui all'art. 323 ter c.p. Rientrano nella stessa prospettiva alcuni presupposti per l'accesso al patteggiamento, di cui all'art. 444, comma 1-ter c.p.p., le fattispecie di sospensione condizionale della pena a norma dell'art. 165, co. 5 e 7 c.p., le misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis ord. penit., o la "messa alla prova" alla luce all'art. 168-bis c.p.

incrociarsi con essa, secondo quanto corrisponde alla sua definizione ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 150 cit. e in base al suo obiettivo centrale che tende ad agevolare l'incontro tra autore e vittima attraverso il racconto dell'accaduto.

La ripartizione non esclude possibili "ibridazioni" tra i modelli ora descritti, con l'innesto di momenti di confronto e riparazione anche nel primo dei due ambiti. Il che può accadere ad esempio nell'orizzonte dei procedimenti speciali, affinché si realizzino i loro presupposti⁴⁸.

Le fattispecie che ruotano attorno a questa distinzione sono andate moltiplicandosi, posto che il legislatore si è reso nel tempo sempre più consapevole di quanto la soddisfazione di vittime e danneggiati dal reato – oltre che della società nel suo insieme – possa risultare utile nell'ottica di una giustizia non soltanto sanzionatoria, ma anche capace di guardare verso la riparazione dell'offesa e, se possibile, una riconciliazione tra i soggetti coinvolti.

Nel primo tra i contesti ora delineati – quello semplicemente "riparatorio" – può essere più agevole comprendere quando ci si trovi di fronte ad atti propriamente procedimentali, senza che si possa mettere in forse l'operatività di categorie che appartengono alla giustizia penale. Mentre, nel secondo – articolato sulla scorta di "programmi riparativi" – il limite può risultare più sottile, rendendo complicato a prima vista stabilire quali atti, nel connubio tra giustizia riparativa e tradizionale, risultino ancorati agli istituti di quest'ultima così da essere esposti a vizi e sanzioni processuali.

La giustizia riparativa, invero, "esiste" a prescindere dal rito penale e ha una sua autonomia rispetto al suo "riconoscimento" intervenuto ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022. Sarebbe dunque riduttivo fermarsi a considerarla soltanto in funzione del suo legame con tale rito. Ne è testimone l'esperienza consolidatasi per lungo tempo al di fuori dei margini di quest'ultimo. Esperienza che ha consegnato all'importante sviluppo del rapporto tra le "due giustizie", riparativa e penale, nel 2022, una realtà già articolata, ricca di un proprio vissuto maturato al di là dei nuovi (e vecchi) nessi con l'accertamento giudiziario.

Il legame ora creatosi tra giustizia riparativa e penale, tuttavia, non deve implicare aprioristiche contaminazioni della seconda in conseguenza dei connotati extraprocedimentali della prima. Tali connotati rischierebbero altrimenti di sovrastare e "contagiare" in maniera indiscriminata gli atti che rappresentano

⁴⁸ Per queste riflessioni, cfr. ROMANELLI, *Ruolo della persona offesa*, cit.

snodi di collegamento tra i due sistemi, sottraendoli al regime dei vizi processuali risultante dal codice di rito.

Discernere ciò che, nel contesto della giustizia riparativa, vada ricompreso entro il sistema degli atti del procedimento penale non risulta semplice. La difficoltà dell'operazione viene in evidenza anche di fronte ad alcune pronunce della Corte di Strasburgo. Sembrerebbe che, attualmente, sia in corso, o quantomeno stia per avviarsi, una parabola interpretativa volta a enucleare dei criteri distintivi. *Mutatis mutandis*, tenendo conto delle peculiarità del terreno sul quale qui ci si muove, si intravede un'evoluzione giurisprudenziale in qualche misura paragonabile a quella che ha già interessato l'inquadramento della "materia penale" rispetto ad altre realtà ed "etichette" riferibili alla giustizia civile e amministrativa⁴⁹.

Tra gli indicatori rilevanti può essere individuato quello concernente la provenienza di un provvedimento, considerando se a pronunciarsi sia stato o meno un organo giurisdizionale. Ma non può trattarsi di un criterio esclusivo. Anche a tale proposito, infatti, come per le questioni da lungo tempo affrontate dalla Corte europea, ci si trova di fronte a "etichette" – stavolta, processuale o riparativa – da tenere presenti non in via esclusiva ma insieme ad altri fattori che, si può pronosticare, verranno gradualmente enucleati.

Per il momento, tra le sentenze che hanno incrociato il problema, seppure in modo indiretto, se ne possono menzionare in particolare due, ossia quelle relative ai casi *Longo c. Italia* e *Garofalo c. Italia*⁵⁰. In relazione ad ambiti e specificità del tutto differenti, entrambe hanno negato la riconducibilità alla giustizia penale dei provvedimenti cui esse si riferivano. Le due pronunce hanno preso in esame l'una l'ordine di demolizione di un'opera edilizia abusiva e l'altra la "confisca di prevenzione" ex art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo al primo "natura riparatoria" e alla seconda "natura ripristinatoria". In ciascuna delle ipotesi, per escludere che si trattasse di "materia penale", è stato determinante ravvisare la presenza di uno sguardo rivolto verso la collettività che, nella "giustizia riparativa" correlata al procedimento penale, assume invero importanza significativa. Queste logiche sono state ritenute dal-

⁴⁹ In ordine a uno tra gli ambiti tematici da sempre esposti a questa problematica, relativo al divieto di *bis in idem*, tra i tanti, BUFFA, *La riforma processuale e i principi della Corte Edu in materia*, 2024, n. 3; MAZZACUVA, *Le pene nascoste*, Torino, 2017, *passim*.

⁵⁰ Cfr. Corte EDU, 12 settembre 2024, *Longo c. Italia* (n. 35780/18); 21 gennaio 2025, *Garofalo e altri c. Italia* (nn. 47269/18, 47426/18, 47793/18 e 47996/18).

la Corte europea tali da prevalere, sospingendo le fattispecie interessate verso un terreno estraneo agli schemi, le garanzie e gli istituti del sistema, appunto, penale. Più precisamente, la descritta qualificazione della “natura” dell’intervento giudiziario è servita a escludere, nel “caso Longo”, il sopraggiungere della prescrizione della pena; nel “caso Garofalo”, violazioni della presunzione di innocenza e del divieto di *bis in idem*. Ma – in una progressiva evoluzione dei due fronti “riparativo” (in senso proprio) e “riparatorio”, nonché delle loro commistioni – non è detto che sia sempre così. Potremmo trovarci sul nascere di un percorso ermeneutico capace di intensificarsi e progredire in modo da ricondurre al sistema penale – attraverso nuovi spunti e parametri distintivi – anche ambiti oggi considerati a esso estranei, “processualizzandoli” ed assoggettandoli così a categorie e sanzioni proprie degli atti del rito penale.

4.2. *L’azionabilità delle posizioni soggettive spettanti a vittime e persone indicate come autori del reato.* Un secondo aspetto è quello che riguarda più direttamente la possibilità di proporre un’impugnativa: sia in relazione al mancato inserimento dell’avviso sui programmi riparativi in un atto in cui era doveroso, sia con riguardo al diniego rispetto al richiesto avvio degli stessi.

Il problema coinvolge l’interrogativo sulla configurabilità o meno di un “diritto” ad accedere ai programmi in questione, ma è più ampio e non si esaurisce nella considerazione di tale interrogativo, né davanti a un’eventuale risposta negativa⁵¹.

Dal punto di vista dell’accusato, anche se non si arrivasse a riconoscere un simile “diritto” all’innesco di programmi di giustizia riparativa, di fronte alla prospettabile incidenza dei loro esiti sul piano sanzionatorio l’interessato dovrebbe poter contare su mezzi effettivi, per mettere in discussione le attività processuali che siano successive e conseguenti alle situazioni menzionate (di mancata informativa sui programmi stessi, o di diniego all’accesso a questi ultimi).

⁵¹ Tra le altre, Cass., Sez. IV, 6 dicembre 2023, n. 646, Rv. 285764, ove precisa che «in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all’interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione della domanda e l’avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità».

In quest'ottica, come già ricordato, la giurisprudenza in relazione alla giustizia riparativa ha fatto riferimento alla Raccomandazione del 2018, che al punto 23 prescrive la fruibilità di strumenti di reclamo a tutela della disponibilità dei programmi riparativi.

Ma non si possono dimenticare altre indicazioni provenienti più di recente sempre dal versante sopranazionale, specie con riguardo alla posizione delle vittime, alle quali va dedicato qualche cenno. Allargando la visuale, infatti, ci si accorge che il problema tocca non soltanto l'accusato ma anche gli altri potenziali partecipanti dei programmi stessi e, in particolare, proprio le vittime. Al riguardo, si distingue chi sollecita il riconoscimento alle stesse di una posizione soggettiva "forte"⁵², e chi – al contrario – lo nega argomentandone le ragioni, pur consapevole dell'importanza del tema⁵³.

Rispetto alle vittime stesse, non va trascurata la Proposta di modifica della Direttiva 2012/29/UE⁵⁴, che prevede il "diritto delle vittime ai mezzi di ricorso", prospettando l'inserimento dell'art. 26-*quinqüies* nel testo della Direttiva. Viene precisato che l'integrazione «rispecchia le disposizioni analoghe delle norme dell'UE in materia di diritti degli indagati e imputati» e che, nel colmare l'attuale lacuna all'interno della direttiva, «si consegue l'equilibrio necessario tra i diritti degli indagati e imputati e i diritti delle vittime»⁵⁵.

Mentre un'analogia indicazione, sempre rispetto alle vittime, è ospitata nel contesto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2023 sui diritti di queste ultime e sui servizi e sull'assistenza alle stesse, che all'art. 16 par. 2 prevede il loro diritto al ricorso⁵⁶.

⁵² KILCHLING, *Restorative Justice in Europa*, in *TOA-Magazin*, 2/2019, pp. 4-9; ID., *Restorative justice: incorporating victims' rights and needs*, in AA.VV., *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, a cura di Fornasari, Mattevi, Trento, 2019, p. 3 ss., p. 18; ID., *Für ein Recht auf RJ*, in *TOA-Magazin*, 1/2022, p. 7 ss., nel contesto di un'interpretazione sistematica, anche alla luce della c.d. Dichiarazione di Venezia (Dichiarazione dei Ministri della giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale, 13-14 dicembre 2021, Venezia).

⁵³ Ampiamente, BOUCHARD, FIORENTIN, *La giustizia riparativa*, Milano, 2024, p. 187.

⁵⁴ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, Bruxelles, 12.7.2023, 5., lett. *h*).

⁵⁵ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante Modifica della direttiva 2012/29/UE, cit.; Relazione, punto 5. lett. *h*).

⁵⁶ Raccomandazione CM/Rec(2023)2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sui diritti, i servizi e il sostegno per le vittime di reato, volta a sostituire e aggiornare la precedente Raccomandazione (2006)8 del Comitato dei ministri sull'assistenza alle vittime di reato, 15 marzo 2023.

Dal punto di vista interno, ancora per quanto concerne le vittime, denominate in prevalenza come persone offese, il profilo relativo all'azionabilità delle prerogative è di solito risultato l'anello debole di una catena, via via arricchitasi di facoltà e diritti che sono stati riconosciuti anche in virtù delle modifiche introdotte, in seguito alla Direttiva 2012/29/UE, dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212. Proprio per questa carenza, le posizioni giuridiche di cui la persona offesa è man mano divenuta titolare rischiano di restare lettera morta, oggetto di un riconoscimento simbolico e al contempo collocate in un limbo non ben definito. In tal senso, si corre sempre il rischio che le conquiste raggiunte anche dando seguito alla citata direttiva del 2012 possano venire di fatto vanificate dalla mancanza di strumenti atti a far valere i risultati conseguiti. Ne deriva una sorta di continuo rincorrersi tra la crescita del ruolo dell'offeso e l'adeguamento dei mezzi per assicurarne l'effettività⁵⁷.

Il timore che si tratti di un "arma spuntata" ricorre spesso davanti all'irrobustimento progressivo del ruolo dell'offeso. La pecca, sovente, riguarda proprio la mancata "azionabilità" di fatto delle sue posizioni soggettive, siano esse inquadrabili come facoltà o come diritti. E questo è il lato debole di "medaglie" in termini di forme di tutela o di partecipazione che gli sono state via via attribuite.

Ciò posto, tornando a occuparci della persona indicata come autore del reato – il cui angolo visuale rappresenta oggetto principale di queste riflessioni – emerge che essa si trovi ora unita alla vittima da un destino comune. Il soggetto indagato o imputato, considerato nell'orbita della giustizia riparativa in maniera avulsa dalle sue prerogative, rischia di perdere "per contagio" la sua ve-

⁵⁷ Espressione del problema sono, ad esempio, in campi diversi: l'impegno mirato del legislatore nel creare espedienti *ad hoc*, come il reclamo al giudice monocratico in seguito all'opposizione alla richiesta di archiviazione; o lo sforzo evidente della giurisprudenza nel riconoscere nuovi casi di abnormità, per consentire l'esperibilità di un mezzo di impugnazione, così come è accaduto per riconoscere la legittimazione del pubblico ministero nei casi in cui sia stata respinta la richiesta di incidente probatorio volta all'audizione di vittime particolarmente vulnerabili; o ancora i contrasti interpretativi che animano alcuni ambiti, quale quello inerente all'informativa rispetto alla sostituzione o al venir meno di misure cautelari a tutela delle vittime. Si fa riferimento rispettivamente all'art. 410-*bis* c.p.p., introdotto dalla c.d. riforma Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103); alla presa di posizione operata da Cass., Sez. un., 23 maggio 2024, n. 27104, in *Sist. pen.*, 13 dicembre 2024; a orientamenti contrapposti relativi all'impugnabilità dei provvedimenti di revoca e sostituzione di misure cautelari a tutela delle vittime, ex art. 299 c.p.p., sintetizzati da ITALIA, *Violenza domestica e procedimenti de libertate: le SU si pronunciano sulla legittimazione della persona offesa a impugnare i provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari personali*, in *Sist. pen.*, 11 maggio 2023, nel commentare una pronuncia di segno negativo, ossia Sez. un., 14 luglio 2022 (28 settembre 2022), n. 36754, *ivi*.

ste formale di “parte” del procedimento penale, parificandosi appunto alla vittima. Diventando “parte”, stavolta dell’incontro riparativo, condivide con la vittima stessa il pericolo di essere collocata in un limbo in cui le garanzie tradizionali si stemperano e perdono la loro concretezza, attraverso la negazione di strumenti necessari per farle valere.

Una simile “deprocessualizzazione” dei ruoli, tuttavia, non può abbracciare tutto quel che circonda la “stanza della mediazione”. Ci sono dei passi, quelli che ad essa portano e quelli che accolgono i risultati riparativi eventuali, che non possono perdere la loro identità processuale e snaturarsi solo per il contatto con la realtà extraprocedimentale, propriamente “riparativa”.

A questi atti, in quanto processuali, andrebbero pertanto riferite – ricorrendone i presupposti – le sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale e le correlate possibilità di impugnare.

In definitiva, alla luce delle ricadute sanzionatorie favorevoli che possono scaturire dai programmi, il sindacato dell’autorità giudiziaria sull’invio non può sottrarsi a una doverosa motivazione né, di conseguenza, alla possibilità per il richiedente di criticare attraverso una impugnativa quanto indicato nella parte argomentativa del provvedimento. Né ancora tale possibilità di critica può essere esclusa nei casi in cui sia stato omesso il dovuto avviso sui programmi. Una risposta negativa della giurisprudenza, al riguardo, può vanificare il sistema. Occorre perciò riflettere sull’azionabilità delle posizioni soggettive in gioco.

La soluzione del problema trova un riferimento rilevante nell’art. 13 C.E.D.U., specie per chi è sottoposto al procedimento penale. Tendendo ad assicurare la disponibilità di un “ricorso effettivo”, l’articolo andrebbe invocato insieme alle garanzie all’art. 6 C.E.D.U., relativo anche al diritto di difesa, per rivendicare la possibilità concreta di far valere tale diritto. E ciò sempreché, come sembra preferibile, si aderisca all’impostazione secondo cui i passaggi che legano giustizia riparativa e penale non possano essere sottratti alle garanzie proprie della seconda.

A quanto appena osservato si può aggiungere che, laddove la giurisprudenza dovesse attestarsi – come si auspica – su posizioni che aprano la via al riconoscimento di dette sanzioni processuali e legittimazioni a impugnare, dovrebbero comunque risolversi alcuni dubbi di carattere operativo, quanto a modalità ed effetti della doglianza che potrebbe essere proposta.

Resterebbe incerta, tra le altre cose, la concreta possibilità di prospettare rimedi *ex post* che consentano un recupero differito dei programmi riparativi negati o sottratti ai dovuti avvisi. Il problema deriva soprattutto da ragioni di carattere ontologico, trattandosi di un istituto che di per sé si basa su una propria e peculiare gestione dei tempi, avulsa da ogni possibile calendarizzazione non corrispondente alle scelte spontanee e mutevoli dei soli privati coinvolti come protagonisti⁵⁸.

In più, qualche riflessione ulteriore può essere dedicata a un aspetto che viene spesso richiamato a supporto di impostazioni giurisprudenziali scettiche – rispetto alla valorizzazione della *restorative justice* e alla tutela dell’accesso ai relativi programmi – ossia quello concernente il ritardato completamento dell’*iter* richiesto dalla riforma per un più effettivo funzionamento dei centri di giustizia riparativa⁵⁹. È un alibi dal quale si tende a ricavare, da parte di alcune pronunce, una presunta non praticabilità dei programmi, nonché una sorta di “mancanza di interesse” da parte dei soggetti in astratto coinvolti, scoraggiando così anche impostazioni propense ad ammettere doglianze avverso il diniego del giudice o dovute al mancato avviso. In quest’ottica – esaminando il percorso ermeneutico nelle sue punte più rigorose e prendendo a prestito per un momento categorie del diritto penale sostanziale – le richieste delle persone coinvolte rischierebbero persino di atteggiarsi come “quasi richieste” o “richieste impossibili”.

4.3. *L’irragionevolezza di scelte tendenti a “processualizzare” le sole ipotesi di procedibilità a querela suscettibile di remissione.* Alcune considerazioni finali vanno rivolte alle soluzioni interpretative (da ultimo confortate anche dalla Corte costituzionale, seppure in via incidentale)⁶⁰ che tendono a “processualizzare” la materia relativa alla giustizia riparativa in maniera solo selettiva, ossia ad applicare il regime degli atti del processo penale soltanto quando si tratti di reati procedibili a querela soggetta a remissione.

⁵⁸ Cfr. DI CHIARA, *La premura e la clessidra: i tempi della mediazione penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 377 ss.

⁵⁹ In tema, tra gli altri, RUGGIERO, *La giustizia riparativa messa alla prova*, in *Sist. pen.*, 16 febbraio 2024; v. Osservatorio Giustizia riparativa, Camera Penale “A. Catànfora” di Catanzaro, *Brevi note in tema di giustizia riparativa*, www.camerapenalecatanzaro.it, 5 febbraio 2024.

⁶⁰ Corte cost., 24 luglio 2025, n. 128, cit.

Vero è che questi reati occupano una posizione peculiare, perché l'esito riparativo ha un impatto più evidente, non solo sanzionatorio, ma anche nel rito penale che li riguarda, posto che tale esito determina la remissione tacita della querela. E, proprio per questi reati, non a caso l'imputato – per favorire l'innesto dei programmi – ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.

Tuttavia, non si può neppure affermare che per tutti gli altri reati le ricadute di un incontro riparativo svolto con buon esito debbano essere sottovalutate. Come già osservato, si tratta comunque di conseguenze tali da poter rappresentare l'obiettivo di aspettative e aspirazioni difensive, soprattutto quanto alla commisurazione della pena, l'applicazione di attenuanti o della sospensione condizionale della pena.

Ad ogni modo, che l'adozione di questo spartiacque legato alla procedibilità condizionata possa rivelarsi irragionevole risulta talvolta più chiaro, talaltra a prima vista meno evidente. Infatti, le discrasie non derivano soltanto dalla contrapposizione procedibilità d'ufficio-procedibilità a querela, secondo quanto appena detto rispetto agli effetti favorevoli comunque prospettabili per l'accusato. Ma sorgono anche all'interno dello stesso ambito della procedibilità condizionata.

In proposito, al di là di una premessa, emergono almeno due aspetti.

Anzitutto, bisogna tenere presente come – per l'orientamento sopra definito “intermedio” rispetto alla possibilità di proporre impugnazione – sia la sola querela ritirabile a risultare oggetto del “binario preferenziale”. E, al di fuori di questa puntualizzazione, occorre che si apprezzi anche la variabilità del regime di procedibilità. Quest'ultimo, in certi casi si presta particolarmente a mutamenti durante l'accertamento penale. Basti rammentare, ad esempio, le diverse opzioni previste per il reato di *stalking* di cui all'art. 612-*bis* c.p., o la possibile connessione con procedimenti per fattispecie criminose procedibili d'ufficio. La delicatezza di questi profili, peraltro, risalta anche alla luce di una recente censura di legittimità costituzionale⁶¹.

⁶¹ Ci si riferisce a Corte cost., 24 luglio 2025, n. 123, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, co. 2-*ter* d.lgs. n. 150 del 2022, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte concernente il reato di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.) connesso a danneggiamento ex art. 635, co. 2, n.1 c.p. La pronuncia mira a evitare che – secondo un'ingiustificata differenza – si continui a procedere d'ufficio quando il reato connesso, originariamente procedibile d'ufficio, sia divenuto perseguibile a querela per effetto di una modifica normativa successiva (d.lgs. n. 31/2024) e non in seguito alla “riforma Cartabia” (si trattava

Ciò posto, in primo luogo, si può osservare che in diverse ipotesi la remissione della querela è praticabile soltanto in versione “processuale”, ossia davanti all’autorità giudiziaria o – come ammesso dalla giurisprudenza – in presenza della polizia giudiziaria⁶². Questa limitazione prescritta dalla legge, invero, non risulta conciliabile con l’automatismo di cui all’art. 152 c.p. lett. a) e b). Sarebbe quantomeno da porre in dubbio se il duplice meccanismo di remissione di cui alle suddette lett. a) e b) debba ritenersi compatibile con le richiamate ipotesi in cui la revoca della querela assume una veste necessariamente “processuale”. Anzi – secondo il tenore dell’art. 152 c.p.p. – a ben vedere la risposta è negativa, posto che – a norma dell’art. 152, co. 1 e , c.p. – il caso inerente all’esito riparativo risulta esplicitamente da catalogare come “extra-processuale” (peraltro, la remissione della querela può essere “tacita” oltre che “espressa” soltanto quando si configuri in tal senso, e non come “processuale”).

In secondo luogo, in base al sistema inaugurato dalla c.d. riforma Orlando e seguito dalla c.d. riforma Cartabia, sempre con l’intento di ampliare la sfera della procedibilità a querela, in relazione alle fattispecie oggetto di questa estensione progressiva sono presenti deroghe alla stessa procedibilità a querela rimettibile. Ebbene, queste ultime sono affidate a criteri non sempre decifrabili con chiarezza, né stabili, e il confine sul quale la distinzione si regge può risultare molto sfuggente. Ci si riferisce alle previsioni normative secondo cui «si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità»⁶³, le quali enunciano criteri da valutare caso per caso e, perciò, non adatti ad assumere a priori carattere dirimente. La procedibilità d’ufficio risulta comunque prospettabile in base a valutazioni di aspetti

di un delitto di danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede, soggetto a procedibilità condizionata in base alle disposizioni del d.lgs. ora citato).

⁶² In tema di atti persecutori, in particolare, si riconosce che «è idonea ad estinguere il reato non solo la remissione di querela ricevuta dall’autorità giudiziaria, ma anche quella effettuata davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria», in quanto l’art. 612-bis, co. 4 c.p., «facendo riferimento alla remissione “processuale”, evoca la disciplina risultante dal combinato disposto dagli artt. 152 c.p. e 340 c.p.p., che prevede la possibilità effettuare la remissione anche con tali modalità»: v. Cass., Sez. V, 17 dicembre 2020, n. 3034, Rv. 280258; in seguito, Cass., Sez. III, 12 gennaio 2023, n. 8170, in www.dirittoegustizia.it, 27 febbraio 2023.

⁶³ V. in via esemplificativa gli artt. 582, 605 e 610 c.p., rispettivamente in tema di lesione personale, sequestro di persona e violenza privata. Sul punto, cfr. BIANCHI, *Persona offesa incapace per età o infermità e nuove ipotesi di procedibilità a querela: una prima decisione in senso “sostantivo” e “restrittivo”*, in *Sist. pen.*, 18 maggio 2023.

di carattere “naturalistico”. Il che suggerisce di scartare questo parametro e di non trasferirlo al tema controverso dell’impugnabilità dei provvedimenti “di contatto” rispetto ai programmi riparativi.

Per concludere – in favore di soluzioni che comportano una più ampia azionabilità delle prerogative dell’accusato in relazione alla giustizia riparativa – va evidenziato come non sia ragionevole tracciare distinzioni aprioristiche che limitino gli strumenti a disposizione dei soggetti coinvolti, specie se esse si incentrino sulle peculiarità della procedibilità a querela soggetta a remissione. Aspetti di irragionevolezza, infatti, rischiano di emergere non soltanto in relazione alle categorie di reati procedibili d’ufficio e reati a procedibilità condizionata, ma anche in considerazione delle varie *nuances* che contraddistinguono i secondi, i quali potrebbero rientrare in un regime tale da escludere la remissione automatica, oppure risultare di fatto procedibili d’ufficio.